



CONVENZIONE DI TIROCINIO

Tra

l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa", con sede legale in Napoli, Via Suor Orsola n. 10, codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominata "**soggetto promotore**", rappresentata dal Rettore prof. Lucio d'Alessandro

e

I.C. 58° "J. F. KENNEDY

codice meccanografico NAIC8EM004

con sede legale in Napoli, Via Monte Rosa, 149, codice fiscale _____, d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentata dal Dirigente scolastico Dott. PATRIZIA RATENI, nat. a ROMA il 13/01/59

- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'art. 12, che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera e l'art. 15, comma 13, che stabilisce "Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività";
- Visto il Decreto 30 settembre 2011, "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
- Visto il Decreto n. 93 del 30 novembre 2012, "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";
- Visto il D.M. del 8/2/2019 n. 92
- Visto il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020

PREMESSO



Che il soggetto promotore istituisce i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

che il Decreto n. 93 del 30 novembre 2012 regola all'art.6" **Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato**". la possibilità, per i tirocinanti di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dallo stesso decreto;

che il soggetto ospitante è dotato delle strutture e delle condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Studenti ospitabili

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti in **tirocinio diretto e indiretto**. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, essendo a titolo non oneroso.

Art.2

Tirocinio Diretto

Il Tirocinio Diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le istituzioni scolastiche.

Le attività di Tirocinio Diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte da questo Ateneo ovvero dalle istituzioni scolastiche. Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Il tirocinante è tenuto a munirsi preventivamente di un certificato di sana e robusta costituzione ad uso scolastico, rilasciato dalla competente A.S.L. o dal proprio medico curante.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal tirocinio diretto;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) tenere un comportamento consono alla delicatezza delle funzioni educative;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.3



Tutor dei tirocinanti

Il Tirocinio Diretto è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica. Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate:

- Docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- Docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

Il soggetto ospitante si impegna a consegnare al soggetto promotore, unitamente alla copia firmata della convenzione, una nota del Dirigente Scolastico nella quale vengono indicati:

- Cognome e nome del Tutor dei tirocinanti individuato;
- Struttura;
- Dichiarazione attestante la certificazione di attività di sostegno di 5 anni come previsto dal DM 30/09/2011, art. 3, lett. C, dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa).

Art.4

Tirocinio Indiretto

Il Tirocinio Indiretto presso le istituzioni scolastiche prevede attività di tutoraggio da parte del tutor dei tirocinanti, corrispondenti a n. 25 ore e riguardano:

- Rielaborazione dell'esperienza professionale;
- Rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

Art. 5

Monte ore, crediti formativi e Frequenza obbligatoria

Il totale delle ore di tirocinio è pari a 300 ore (12 CFU – Crediti Formativi Universitari). Le ore di tirocinio sono calcolate in 60'. Non è previsto riconoscimento crediti. Per il tirocinio vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

TIROCINIO		CFU	ORE
DIRETTO	Da espletarsi in non meno di 5 mesi presso le istituzioni scolastiche	6	150
INDIRETTO	Rielaborazione con il Tutor Coordinatore	3	50
	Rielaborazione con il Tutor dei tirocinanti		25
	TIC	3	75
Tot.		12	300



Art. 6
Assicurazione

Il soggetto promotore assicura ciascun tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore e indicati all'art. 3 del Contratto Formativo) ed al soggetto promotore medesimo.

Art. 7
Riconoscimento quota del contributo di iscrizione

L'Ateneo riconoscerà al soggetto ospitante una quota pari al 10% della tassa d'iscrizione di ciascun tirocinante accolto.

Sarà cura del Dirigente Scolastico certificare, alla fine del tirocinio diretto, l'effettivo svolgimento di tale attività per ciascun corsista ospitato dalla Istituzione scolastica.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione s'intende tacitamente rinnovata per ogni successivo percorso di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, salvo la decadenza dei requisiti previsti dal D. M. 93 del 30/11/2012.

Data 25/02/2021

Il delegato del Rettore alla
Formazione degli insegnanti
(prof. Enricomaria Corbi)

Il Dirigente Scolastico